



**TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
NEWS 2019 – ALIQUOTE E VERSAMENTO**

Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/1/2017 sono state approvate le aliquote TASI definitive per l'anno 2017 – confermate anche per l'anno 2019 (delibera di CC n. 14 del 20/2/2019).

	ALIQUOTE TASI 2019
1) Aliquota per l'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze.	esente
2) Aliquota per l'abitazione principale categoria catastale A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze.	0,0 %
3) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale.	0,10 %
4) Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti immobili "merce").	0,25 %
5) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998).	0,0 %
6) Aliquota per fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze già concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998) nel caso in cui venga pattuita con il medesimo locatario una riduzione di almeno il 20 % del canone.	0,0 %
7) Aliquota fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e che si trovano in uno stato di emergenza abitativa o che sono senza casa.	0,0 %
8) Aliquota per terreni agricoli.	esente
9) Aliquota per gli immobili cat. A10, catt. B, catt. C1 C3 C4 C5, catt. D, catt. E, aree fabbricabili, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %
10) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "seconde case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locate che non rientrano nelle fattispecie di cui ai punti 5 6 7 precedenti, abitazioni concesse in comodato, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti), e per tutti i fabbricati classati nelle categorie catastali C2 C6 C7 che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %

Nota:

Ai fini TASI, si considerano abitazione principale e relative pertinenze gli stessi fabbricati così come definiti ai sensi dell'IMU. Per pertinenze si intendono quei fabbricati classati nelle catt. catastali C2 C6 C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.

Si precisa che ci si riferisce anche:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- alle altre fattispecie ad essa assimilate anche dal Regolamento comunale IMU.



TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI NEWS 2019 – ALIQUOTE E VERSAMENTO

VERSAMENTO

Si effettua tramite modello F24 in modo autonomo in “auto-tassazione”. Il pagamento avviene in n. 2 rate utilizzando le aliquote e le detrazioni deliberate:

1. **Acconto (1° rata)** entro il **17 giugno 2019** considerando il 50% dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno - oppure è possibile pagare l'imposta dovuta per l'anno in un'unica soluzione
2. **Saldo (2° rata)** con **Conguaglio** sulla prima rata entro il **16 dicembre 2019**.

Nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere inserito il **codice catastale A850** del Comune di Bibbiano; gli importi sono da inserire nella colonna “importi a debito”; per il versamento dell'acconto va barrata la casella "Acc.", del saldo/conguaglio “Saldo”.

L'importo minimo di versamento annuo è stato fissato in euro 5,00.

**I codici tributo da utilizzare sul modello
F24 per la TASI 2019 sono i seguenti:**

Codice 3959 – fabbricati rurali ad uso strumentale

Codice 3961 – altri fabbricati

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Chi non ha pagato la TASI, in tutto o in parte, alle scadenze ordinarie, ha al massimo un anno di tempo per regolarizzarsi con il “ravvedimento operoso”, pagando sanzioni ridotte. Se invece il ravvedimento avviene entro 30 giorni o addirittura entro 15 giorni le sanzioni sono ancora maggiormente ridotte. Il ravvedimento è ammesso prima che il Comune inizi i controlli e scopra l'errore o l'irregolarità con l'attività dell'accertamento: dopo infatti non sarà più possibile correggere gli errori e beneficiare del ravvedimento e delle relative sanzioni ridotte.

PER SAPERNE DI PIU'

La TASI fa parte della IUC, l'Imposta unica comunale, istituita con la Legge n. 147/2013.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda alla Legge e al Regolamento comunale, al sito web del Comune o rivolgersi all'Ufficio Tributi. Con “Calcolo IUC / TASI” è possibile calcolare la TASI dal sito web e stampare il relativo modello F24 compilato per il versamento.